



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**IC SAN TOMMASO D'AQUINO**  
AQUINO – ROCCASECCA – CASTROCELO – COLLE SAN MAGNO  
Viale A. Manzoni snc – 03031 – AQUINO (FR)



Prot. N. vedi segnatura

**COMUNICAZIONE N. 158**

**Al Personale scolastico  
Al RSPP d'Istituto  
Alle RSU d'Istituto  
Ai RRLSS d'istituto  
Al DSGA  
Atti – Sito WEB**

*Aquino 23 marzo 2026*

**OGGETTO:** *Alcuni chiarimenti circa la somministrazione dei farmaci a Scuola*

La somministrazione di farmaci salvavita e/o essenziali a determinati alunni, affetti da patologie per le quali è necessario, sulla base di specifica certificazione medica, assumere la terapia durante l'attività didattica, è tra le funzioni più importanti assegnate al personale scolastico, dal momento che grazie a detta somministrazione si assicura all'alunno e alla sua famiglia un primo vitale intervento a tutela della salute nonché il fondamentale diritto allo studio, che potrebbe essere soggetto a qualche compromissione in presenza di ostacoli insormontabili nell'applicazione di tale procedura.

Circa l'eventuale obbligo a somministrare farmaci a scuola occorre fare riferimento alla Raccomandazione del 25 novembre 2005, emanata dal MIUR (oggi MIM) di concerto con il Ministero della Salute, comprensiva (ex art. 1) delle *Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all'interno della struttura scolastica.*


Nella fattispecie si fa riferimento all'art. 4, nel quale si afferma che i Dirigenti scolastici, a seguito dell'istanza avanzata dai genitori dell'alunno, «*verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati*». Pertanto, se la Raccomandazione indica la procedura di verifica di «disponibilità», allora il personale scolastico non è a rigore obbligato alla somministrazione di farmaci agli studenti.

Circa, tuttavia, la responsabilità dei docenti occorre ricordare che sugli insegnanti grava notoriamente un personale obbligo di protezione e tutela della sicurezza dei propri alunni e di eventuali terzi. In merito alla somministrazione di farmaci, bisogna partire da una preliminare distinzione tra: a) alunno affetto da patologia cronica, che comporti l'assunzione di una terapia in modo continuativo; b) alunno senza alcuna patologia, che si trovi in uno stato di emergenza non prevedibile.

Ai sensi della normativa civilistica in vigore, è noto che il docente non è responsabile solo alla condizione chiara e distinta per la quale l'evento dannoso sia risultato essere imprevisto e imprevedibile. Pertanto, nel caso indicato dalla lettera a), la somministrazione del farmaco è correlata ad evento di malessere prevedibile e prevenibile, cosicché detto evento rientra nei doveri di vigilanza dell'insegnante, dal momento che lo stesso ha l'obbligo contrattuale di assicurarsi che la somministrazione del farmaco sia stata regolarmente effettuata. Nel caso indicato dalla lettera b), la valutazione della responsabilità del docente andrà vagliata facendo riferimento al criterio della diligenza media.

In particolare, dovrà verificarsi la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell'insegnante, nella somministrazione del farmaco o nella gestione del pericolo, ed una lesione dell'incolumità fisica dell'alunno; specificamente: a) nel caso di alunno affetto da malattia cronica, si verificherà la diligenza media anche in correlazione agli strumenti e alle conoscenze delle quali il docente dispone; b) per l'alunno senza patologie, invece, ci si rimetterà alla "capacità di comportarsi con saggezza e senso della misura, attenendosi a criteri di opportunità generalmente condivisa".

Infine, si ribadisce che in caso di emergenza il rifiuto alla somministrazione del farmaco indispensabile/salvavita potrebbe esporre il docente ad inadempimento della obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre insegnante e Scuola a forme di responsabilità risarcitoria ex art. 2048 c.c. nonché ad eventuali profili penali per omesso soccorso ex art. 593 c.p.



*Il Dirigente scolastico*  
**Prof. Antonio TUBIELLO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Tubiello".